

STATUTO

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO NAPOLI A.P.S.

Art. 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile e dell'art. 11 legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituita nell'ambito del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli l'Associazione denominata "Associazione Vigili del Fuoco Napoli A.P.S." con Sede in Napoli Via Leopoldo Tarantini snc 80143 presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000 assumendo di conseguenza la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) =====
In virtù di questa caratteristica, l'acronimo A.P.S. è parte integrante del nome della Associazione. =====
Affiliata alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) =====

Art. 2

Principi e Scopi Generali della Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale; =====
- Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso; =====

- Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche; =====

- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale. =====

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci. =====

Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. ===

- L'Associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio. =====

- L'Associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati. =====

- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

critéri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del direttivo. =====

Art. 3

Caratteristiche dell'Associazione

- L'Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato Direttivo eletto da tutti i Soci. =====
- L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in sezioni specializzate, in gruppi di interesse, in gruppi di acquisto solidale e in sedi distaccate sul territorio nazionale. =====
- Le Sezioni specializzate, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola l'Associazione possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio. =====
- I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola l'Associazione sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti. =====

Art. 4

Soci del Associazione

Possono essere soci dell'Associazione: =====

- tutti i dipendenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

di Napoli in servizio e in quiescenza la cui formale richiesta di iscrizione è stata accettata secondo le condizioni previste dal regolamento interno e tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta, fatti salvi gli adempimenti e limiti di Legge. =====

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi della Associazione con il pagamento della relativa quota sociale ed accettazione incondizionata dello Statuto, resta facoltà del Direttivo di confermare o meno la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione. =====

Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. =====

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Il Comitato Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di Socio Onorario a personalità del mondo del lavoro, della cultura, dello sport, dello spettacolo e a quanti contribuiscono a promuovere, sostenere ed onorare l'Associazione stessa. =====

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di

discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. =====

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno inoltre il diritto di : =====

a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione. =====

b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati. =====

c) Esaminare i libri sociali. =====

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa =====

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti alla Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto. =====

I soci sono tenuti: =====

a) al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'assemblea dei soci; =====

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; =====

c) a tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'Associazione; =====

d) hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;

La mancata aderenza ai requisiti sopra descritti fa decadere dalla qualità di socio, inoltre ciò avviene per: =====

a) dimissioni volontarie; =====

b) mancato versamento della quota associativa annuale; =====

c) morte; =====

d) indegnità, deliberata dal Comitato Direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio. =====

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso ai probiviri entro 60 giorni dalla notifica del Comitato Direttivo. =====

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

Sono beneficiari delle iniziative della Associazione i soci ed i loro familiari conviventi a carico =====

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli

esercenti la potestà genitoriale. =====

Art. 5

Organi del Associazione

Gli organi del Associazione sono: =====

a) L'Assemblea =====

b) Il Comitato Direttivo =====

c) La Presidenza =====

d) Il Collegio Sindacale (se eletto) =====

e) Il Collegio dei Probiviri (se eletto) =====

Art. 6

L'Assemblea

L'Assemblea, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora in forza. =====

L'Assemblea inoltre, può essere aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociale ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto. =====

La assemblea ordinaria dei soci: =====

a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====

b) Nomina e Revoca i revisori ed il Collegio dei Probiviri dei conti quando previsti; =====

c) Approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento; =====

d) Approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento; =====

e) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza =====

g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ===
L'assemblea Straordinaria =====

h) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo; =====

i) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione: =====

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. =====

a) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. =====

b) La assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno =====

c) La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima. =====

d) L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta. =====

- e) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito dell'associazione specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. =====
- f) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. =====
- g) Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea =====
- h) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. =====
- i) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. =====
- j) Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni convoca entro quindici giorni il Comitato di Presidenza per la distribuzione delle cariche.=====

k) La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi: in mancanza di questi dal secondo e così via. =====

l) Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Comitato Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione. =====

Art. 7

Il Comitato Direttivo

a) Il Comitato Direttivo elegge al suo interno ogni 2 anni, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere questi formano il Comitato di Presidenza =====

b) Il Comitato Direttivo, inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini. =====

c) Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. =====

d) Il Comitato Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. =====

e) Il Comitato Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni. =====

f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo si intende decaduto. =====

g) Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno sostituiti dai primi non eletti.

- h) Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il Comitato Direttivo si intende decaduto =====
- i) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Collegio Sindacale. =====
- j) Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità. =====
- k) Ha la responsabilità amministrativa della Associazione; redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento. =====
- l) Attua le deliberazioni dell'Assemblea. =====
- m) Propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto: =====
- n) Definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola la Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea. =====
- o) Risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa. =====
- p) Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali. =====
- q) Decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata. =====
- r) Decide le forme e le modalità di partecipazione

dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini. =====

s) Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate. =====

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente: =====

Ha il potere di firma e rappresenta la Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. =====

a) Convoca il Comitato Direttivo =====

b) Indice l'Assemblea dei Soci =====

c) Cura l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo. =====

d) Stipula gli atti inerenti all'attività del Associazione. =====

e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi. =====

f) Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione. =====

Art. 9

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente : =====

a) Collabora direttamente con il Presidente per tutte le attività che gli vengono di volta in volta delegate =====

- b) Sostituisce per delega il Presidente in caso di impedimento o di prolungata assenza =====

Art. 10

Il Tesoriere

- a) Il Tesoriere tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali e redige i verbali di riunione =====
- b) Tiene la gestione di Cassa, dei conti correnti bancari e postali dell'Associazione, riscuote le entrate, esegue i pagamenti ===
- c) Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale dell'Associazione. =====
- d) Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. =====

Art. 11

Il Collegio Sindacale (se eletto)

- a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti nell'assemblea dei soci. =====
- b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. =====
- c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente. =====

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

- a) Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti nella assemblea Generale. =====
- b) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori. =====
- c) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso. ==
- d) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea. =====
- e) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori. =====
- f) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. =====

Art. 13

Dimissioni

- a) I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione secondo le modalità previste dal regolamento. =====
- b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- c) In caso di dimissioni del Comitato Direttivo subito dopo la

ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute. =====

d) Le dimissioni da membro del Collegio Sindacale e dei Proviviri debbono essere inviate ai Collegi. =====

Art. 14

Gratuità degli Incarichi

a) Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio Sindacale, degli Organi delle sezioni, delle Associazioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione. =====

b) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. =====

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio sociale del Associazione è costituito da: =====

a) quote associative. =====

b) contributi aziendali definiti contrattualmente tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dell'Amministrazione =====

c) eventuali contributi pubblici. =====

d) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.

e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. =====

f) Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali. =====

g) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati =====

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. =====

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intransmissibili e non rivalutabili. =====

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.===

Art. 16

Esercizi Sociali

a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. ===

b) Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo. =====

c) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. =====

Art. 17

Modifiche Statutarie

a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea straordinaria. =====

b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. =====

Art. 18

Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere decisa dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati. =====

In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. =====

Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti. =====

In caso di scioglimento per qualunque causa del Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio

residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra
associazione del terzo settore previo parere del “Registro Unico
Nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla
legge. =====

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto si compone di n. 19 articoli. =====

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si
rimanda alle normative vigenti in materia. =====